



All. B - Garanzia IN (INserimento, INclusione, INtegrazione): Tirocini

Schema di convenzione

(Allegato Regolamento Regionale n.4/2018)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE: DG 11 - Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili - UOD 50.11. ____ - Ufficio di collocamento mirato di

Codice fiscale/Partita IVA: 800.119.906.39

Con sede legale in Via Santa Lucia, 81 - 80132 - Napoli

E

SOGGETTO OSPITANTE

Codice fiscale/Partita IVA

Con sede legale in
via/piazza e n° civico

C.A.P.

Comune

Rappresentato da

In qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Premesso che

Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n.4/2018, a promuovere tirocini in Campania per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 24-bis del medesimo Regolamento in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio;

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in regola

- con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

Convenzione Tirocinio

- con l'applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale;
 - con gli obblighi della Legge 68/99 e ss.mm.ii. ovvero di richiedere la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 11 della L. 68/99 per assolvere agli obblighi assunzionali previsti dalla legge stessa.;
- b) di non aver procedure concorsuali in corso/di aver procedure concorsuali in corso, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;
- c) che il tirocinante non verrà impiegato per
- sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
- d) che non saranno ospitati tirocinanti:
- che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
 - che hanno già svolto un tirocinio negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
 - per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
 - per svolgere, nel caso in cui nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
 - per svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

- 1) La convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Campania;
- 2) Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 2 – Disposizioni generali

- 1) Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- 2) Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento;
- 3) Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
- 4) Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 25 del Regolamento;
- 5) Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 26-ter del regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 26-ter stesso;
- 6) Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 26 del Regolamento fatte salve le deroghe espressamente previste dal medesimo;



Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- 1) Promuovere l'esperienza di tirocinio verificandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
- 2) Promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
- 3) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto ospitante e col tirocinante;
- 4) Inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio, adempiendo, in questo modo, agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione.
- 5) Assicurarsi che sia presente la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento;
- 6) Assicurarsi che al tirocinante venga rilasciata un'attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Generale 11, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro;

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- 1) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto promotore e col tirocinante, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Generale 11;
- 2) Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
- 3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all'art. 27 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 tirocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- 4) Assicurarsi che sia effettuata, per via telematica, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché le eventuali comunicazioni di proroga e di interruzione;
- 5) Far svolgere il tirocinio nelle fasce orarie consentite di cui all'art. 26-quater, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante;
- 6) Garantire la tempestiva comunicazione dei registri delle presenze al fine di consentire la regolare erogazione delle indennità al/ai tirocinanti;
- 7) Garantire la tempestività dell'invio della documentazione relativa alle spese di trasporto sostenute dal tirocinante al fine di consentirne il rimborso;
- 8) Garantire la stipula dell'assicurazione obbligatoria RCT e INAIL e la relativa trasmissione ai fini del riconoscimento dei costi a carico dei fondi a sostegno dell'avviso Garanzia **IN** ((INserimento, INclusione, INtegrazione):Tirocini;

- 9) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
- 10) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
- 11) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
- 12) Segnalare prontamente, gli eventuali incidenti, garantendo che le dovute comunicazioni siano effettuate agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- 13) Curare la tenuta del "dossier individuale del tirocinante" contenente le evidenze documentali dell'esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell'attestazione finale;
- 14) Curare la tenuta del registro delle presenze;
- 15) Consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione finale di tirocinio;
- 16) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- 17) Sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l'attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio sulla base delle evidenze documentali raccolte nel "dossier individuale del tirocinante".

Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione

- 1) La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a XXXXXX (**massimo di 12 mesi**);
- 2) La stessa non è rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
- 3) Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati.

Luogo e data

.....
timbro e firma del Responsabile d'ufficio Soggetto Promotore

.....
Firma del Soggetto Ospitante